



Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Per un abbandono pianificato dell'energia nucleare (Iniziativa per l'abbandono del nucleare)»

del 18 marzo 2016

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale¹;
esaminata l'iniziativa popolare «Per un abbandono pianificato dell'energia nucleare
(Iniziativa per l'abbandono del nucleare)», depositata il 16 novembre 2012²;
visto il messaggio del Consiglio federale del 4 settembre 2013³,

decreta:

Art. 1

¹ L'iniziativa popolare del 16 novembre 2012 «Per un abbandono pianificato dell'energia nucleare (Iniziativa per l'abbandono del nucleare)» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

² L'iniziativa ha il tenore seguente:

I

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 90 Energia nucleare

¹ L'esercizio di centrali nucleari destinate alla produzione di energia elettrica o calore è vietato.

² La legislazione di esecuzione si fonda sull'articolo 89 capoversi 2 e 3; attribuisce particolare importanza alle misure di risparmio energetico, a un'utilizzazione efficiente dell'energia e alla produzione di energie rinnovabili.

1 **RS 101**
2 **FF 2013 551**
3 **FF 2013 6489**

II

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:

Art. 197 n. 9⁴

9. Disposizione transitoria dell'art. 90 (Energia nucleare)

¹ Le centrali nucleari esistenti sono messe definitivamente fuori esercizio come segue:

- a. la centrale di Beznau 1: un anno dopo l'accettazione dell'articolo 90 da parte del Popolo e dei Cantoni;
- b. le centrali di Mühleberg, Beznau 2, Gösgen e Leibstadt: 45 anni dopo la loro messa in esercizio.

² È fatta salva la messa fuori esercizio anticipata al fine di preservare la sicurezza nucleare.

Art. 2

L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

Consiglio nazionale, 18 marzo 2016

La presidente: Christa Markwalder
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 18 marzo 2016

Il presidente: Raphaël Comte
La segretaria: Martina Buol

⁴ Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.